



**CITTÀ DI CORBETTA**

Prov. di Milano

## **UFFICIO ELETTORALE**

### **VADEMECUM**

# **ELEZIONI COMUNALI**

CITTÀ DI CORBETTA - Servizi Demografici - Via Cattaneo 25 - piano terra - 20011 Corbetta (MI)

**Telefono:** ufficio elettorale 02.97.204.247

**Fax:** servizi demografici 02.97.204.258 - [Servizio.demografico@comune.corbetta.mi.it](mailto:Servizio.demografico@comune.corbetta.mi.it)

**ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:**

**MATTINO:** dal lunedì al sabato dalle 9,15 alle 12,15 - **POMERIGGIO:** mercoledì dalle 14,00 alle 19,00

# ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE 2011

## NORMATIVA

Le Elezioni comunali sono disciplinate dal DPR del 16.05.1960, n. 570, come modificato dalla Legge 25.03.1993, n. 81, dal relativo regolamento di attuazione approvato con DPR 28.04.1993, n. 132, con le integrazioni della Legge 30.04.1999, n. 120 e del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

## COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DURATA

Il Consiglio comunale è composto dal Sindaco e da un numero di membri - Consiglieri - determinato in corrispondenza della popolazione.  
Al Comune di CORBETTA, avendo una popolazione inferiore a 15.000 abitanti alla data dell'ultimo censimento - anno - 2001, **sono assegnati 16 Consiglieri (riduzione numero da 20 a 16 a seguito della Legge 191 23/12/2009 art. 2 - commi 184 e 185) da eleggere con il sistema maggioritario.**  
**La durata del mandato amministrativo è di 5 anni.**

## DATA ELEZIONI

La data delle elezioni è stabilita dal Ministero dell'Interno non oltre il 55° giorno precedente quello della votazione.  
**Per le elezioni amministrative del 2010 la data è prevista nelle giornate di:**

**domenica \_\_\_\_\_ dalle ore.8,00 alle ore.22,00**  
**e di lunedì \_\_\_\_\_ dalle ore 7,00 alle ore 15,00.**

## CANDIDATI

Ciascuna candidatura alla carica di Sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale. Ogni lista può comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai  $\frac{3}{4}$ .  
Per il Comune di CORBETTA **ogni lista dovrà avere un numero di candidati compreso tra 12 e 16.**  
**Possono candidarsi tutti gli elettori di qualsiasi comune della Repubblica (che abbiano compiuto 18 anni il giorno delle votazioni) e che non si trovino in alcuna delle cause di ineleggibilità o incompatibilità.**

## ELENCO DOCUMENTI NECESSARI

In tutti i Comuni, per la presentazione delle candidature, è necessaria la presentazione dei seguenti documenti:

- 1) candidatura alla carica di Sindaco e lista dei candidati alla carica di Consigliere comunale;
- 2) dichiarazione di presentazione della lista;
- 3) certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del Comune;
- 4) dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di Sindaco e la candidatura alla carica di Consigliere comunale;
- 5) certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;
- 6) modello di contrassegno di lista;
- 7) programma amministrativo (2 COPIE)

### **Candidatura alla carica di Sindaco e lista dei candidati alla carica di Consigliere comunale.**

I candidati compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo.

Con la lista deve anche essere presentato il nome e cognome del candidato alla carica di Sindaco ed il programma amministrativo.

Di tutti i singoli candidati, sia alla carica di Sindaco sia a quella di Consiglio Comunale, compresi nella lista deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

Per i candidati alla carica di Consigliere comunale che siano cittadini dell'Unione Europea, deve essere specificato anche lo Stato di cui siano cittadini.

### **Dichiarazione di presentazione della lista**

La lista dei candidati va presentata con apposita dichiarazione scritta.

Con la lista va presentato anche il nome e cognome del candidato alla carica di Sindaco ed il programma amministrativo che verrà affisso all'albo pretorio.

**La dichiarazione, per il Comune di CORBETTA, Comune con popolazione compresa tra i 10001 e 20000 abitanti deve essere sottoscritta da non meno di 100 a non più di 200 elettori.**

*Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista (ammenda da 200 a 1.000 euro) (articoli 28, quinto comma, 32, quinto comma, e 93 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, come modificato dall'art. 1 della legge n. 61 del 2004)*

La dichiarazione può contenere anche l'indicazione di due delegati che potranno assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale (FACOLTATIVO).

### **Certificati attestanti che i presentatori delle liste dei candidati sono iscritti nelle liste elettorali.**

Ogni lista di candidati deve essere corredata dei certificati comprovanti l'iscrizione dei sottoscrittori alle liste elettorali del Comune.

Tali certificati potranno essere anche collettivi e saranno rilasciati dagli uffici comunali entro ventiquattro ore dalla richiesta.

Non è ammessa l'autocertificazione.

### **Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco e della candidatura alla carica di Consigliere comunale.**

Con la lista deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato, sia alla carica di Sindaco, sia alla carica di Consigliere comunale.

Nella dichiarazione di accettazione si deve dichiarare che il candidato non ha accettato nessuna altra candidatura in altre liste del comune; che non si è presentato candidato in più di due comuni; che non è stato eletto Consigliere in altro comune e che non si trova in alcuna delle condizioni previste dall'art. 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'autenticazione della firma del candidato dovrà essere autenticata a norma dell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.

L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive. Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data ed il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

Per i candidati che si trovino all'estero l'autenticazione deve essere effettuata da una Autorità Diplomatica o Consolare italiana.

### **Certificato che i candidati sono elettori.**

L'atto di presentazione deve essere corredata dei certificati nei quali si attesta che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica.

Per i cittadini dell'Unione Europea, il certificato indica che essi sono iscritti nella lista elettorale aggiunta prevista dall'art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 1996, nr. 197, o, qualora l'iscrizione non sia ancora avvenuta, che i medesimi hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine stabilito dall'art. 3, comma 1, del citato decreto legislativo.

Non è ammessa l'autocertificazione.

### **Contrassegno di lista.**

Il candidato alla carica di Sindaco dovrà essere affiancato da un contrassegno.

Il predetto contrassegno sarà riprodotto sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede di votazione.

E' vietato l'uso di contrassegni che riproducano immagini o soggetti di natura religiosa (artt. 30 e 33 T.U. 570/60).

Al fine di prevenire la ricusazione del contrassegno da parte della Commissione elettorale circondariale si dovrà evitare che esso sia identico o possa facilmente confondersi con quello di altra lista già presentata o con quello notoriamente usato da partiti o raggruppamenti politici cui sono estranei i presentatori medesimi. E' da evitare, da parte di chi non è autorizzato, l'uso di contrassegni di lista riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento.

Il modello del contrassegno dovrà essere presentato in triplice esemplare e potrà essere anche figurato (art. 28 c. 8 e art 32 c. 9 punto 1).

Per evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle schede, si suggerisce ai presentatori di lista che i contrassegni siano disegnati su *carta lucida*, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un **cerchio del diametro di 10 cm** (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l'altro da un **cerchio del diametro di 3 cm** (così come modificato dalla legge di conversione del D.L. 24701/2009 n.1) per la riproduzione sulla scheda di votazione. Si tenga presente che anche eventuali scritte facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio.

La lista contraddistinta con la denominazione ed il simbolo di un partito che abbia avuto eletto un rappresentante nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo deve presentare una dichiarazione sottoscritta dal presidente o

dal segretario nazionale del partito (o loro delegati) che attesti che la lista è presentata in nome e per conto del partito o gruppo politico.

### **Programma Amministrativo**

Il Programma amministrativo di ciascuna lista deve essere obbligatoriamente consegnato all'atto della presentazione delle candidature. Tale documento verrà affisso all'Albo pretorio del Comune.

## **MODALITA' PER LA MATERIALE PRESENTAZIONE DELLA LISTA**

La presentazione delle candidature, intesa come materiale consegna all'autorità competente, deve essere fatta alla segreteria del Comune.

La commissione elettorale circondariale, al termine delle sue operazioni, procederà al sorteggio per assegnare il numero progressivo a ciascuna lista ammessa. I contrassegni delle liste, quindi, verranno riportati sul manifesto dei candidati e sulle schede di votazione secondo l'ordine risultante dal sorteggio stesso, indipendentemente da quello di presentazione alla segreteria comunale.

Nel silenzio della legge, si ritiene che la presentazione materiale delle liste dei candidati può essere effettuata dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, ovvero da uno o più dei candidati o dei sottoscrittori della lista stessa, o dai delegati di lista.

## **TERMINI, INIZIALI E FINALI, PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE**

**La presentazione delle candidature alla carica di Sindaco e delle liste dei candidati alla carica di Consigliere comunale con i relativi allegati DEVE ESSERE EFFETTUATA dalle ore 8,00 del 30° giorno antecedente la data della votazione e entro le ore 12,00 del 29° giorno antecedente la data della votazione, quindi da:**

**dalle ore 8,00 di VENERDI \_\_\_\_\_ alle ore 12,00 di SABATO \_\_\_\_\_**

**IL TERMINE È PERENTORIO.**

Il Segretario comunale, o chi legalmente lo sostituisce, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando giorno ed ora di presentazione e li trasmette alla commissione elettorale circondariale.

E' opportuno precisare che il Segretario comunale non può rifiutarsi di ricevere le liste dei candidati, i relativi allegati e i contrassegni di lista, anche se li ritenga irregolari o se siano stati presentati tardivamente, purché indichi, nella ricevuta da rilasciare ai presentatori e sia sugli atti stessi, l'ora della ricevuta.

## **ESENZIONE DALL'IMPOSTA**

Gli atti ed i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature sono esenti da bollo.

## Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267

### 58. Cause ostative alla candidatura.

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi delle comunità montane:
  - a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con [D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309](#), o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
  - b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale [\[84\]](#);
  - c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b);
  - d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
  - e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della [legge 31 maggio 1965, n. 575](#), come sostituito dall'articolo 13 della [legge 13 settembre 1982, n. 646](#).
2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo e dall'articolo 59 la sentenza prevista [dall'articolo 444 del codice di procedura penale](#) è equiparata a condanna.
3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:
  - a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;
  - b) la Giunta provinciale o del presidente, della Giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.
4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.
5. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi [dell'articolo 178 del codice penale](#) o dell'articolo 15 della [legge 3 agosto 1988, n. 327 \[85\]](#).

#### Note:

[\[84\]](#) Lettera così modificata dall'art. 7, comma 1, lettera a), [D.L. 29 marzo 2004, n. 80](#), come modificato dalla relativa legge di conversione. Peraltro, la Corte costituzionale, con sentenza 9-23 maggio 2007, n. 171 (Gazz. Uff. 30 maggio 2007, n. 21 - Prima Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità della suddetta lettera a).

[\[85\]](#) Il presente articolo corrisponde ai commi da 1 a 4 e 4-sexies dell'art. 15, [L. 19 marzo 1990, n. 55](#).

## Legge 21/03/1990 n. 53

14. 1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla [legge 6 febbraio 1948, n. 29](#), dalla [legge 8 marzo 1951, n. 122](#), dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361](#), e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570](#), e successive modificazioni, dalla [legge 17 febbraio 1968, n. 108](#), dal [decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 maggio 1976, n. 240](#), dalla [legge 24 gennaio 1979, n. 18](#), e successive modificazioni, e dalla [legge 25 maggio 1970, n. 352](#), e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco [\[26\]](#).
2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della [legge 4 gennaio 1968, n. 15 \[27\]](#).
3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature [\[28\]](#).


[\[26\]](#) Comma così modificato dall'art. 4, [L. 30 aprile 1999, n. 120](#).

[\[27\]](#) Vedi, ora, l'art. 21, comma 2, [D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#).

[\[28\]](#) Articolo così sostituito dall'art. 1, [L. 28 aprile 1998, n. 130](#) (Gazz. Uff. 7 maggio 1998, n. 104)

## Decreto legislativo 12/04/1996 n. 197

3. 1. In occasione di consultazioni per la elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, la domanda di cui all'art. 1 deve essere presentata non oltre il quinto giorno successivo all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali e l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte viene effettuata in sede di revisione disposta ai sensi dell'art. 32, quarto comma, del [decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223](#), e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Nei casi previsti dal comma 1, il comune procede alla immediata iscrizione anagrafica del cittadino dell'Unione.
3. Ai fini della iscrizione nelle liste elettorali aggiunte, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 2.



**Dichiarazione di presentazione  
del candidato alla carica di Sindaco  
e della lista dei candidati  
alla carica di Consigliere comunale  
per i Comuni con popolazione  
sino a 15.000 abitanti**

(Art. 28 del Testo Unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, art. 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni, ed art. 71 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

I sottoscritti elettori, compresi nelle liste elettorali del Comune di ..... nel numero di ..... risultante dalle firme debitamente autenticate, contenute in questo foglio, ed in numero ..... atti separati, nonché da numero ..... dichiarazioni, rese nelle forme indicate dall'art. 28 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni, dichiarano di presentare, per la elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di ..... che avrà luogo ....., candidato alla carica di Sindaco il Sig. .... nato a ..... il .....

Per la predetta elezione, i sottoscritti elettori dichiarano, altresì, di presentare una lista di numero ..... candidati alla carica di Consigliere comunale nelle persone e nell'ordine seguenti:

**Candidati alla carica di Consigliere circoscrizionale**

Cognome e nome	Luogo e data di nascita
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	

La lista si contraddistingue con il contrassegno .....

Delegano il Sig. ....  
nato a ....., il  
..... e domiciliato in ..... ed  
il Sig. .... nato  
a ....., il  
..... e domiciliato in ..... i  
quali possono assistere, su convocazione della Commissione Elettorale Circondariale, alle operazioni di sorteggio del  
numero progressivo da assegnare a ciascun candidato alla carica di Sindaco ammesso ed hanno la facoltà di designare i  
rappresentanti della lista presso ogni seggio elettorale.

Dichiarano, inoltre, di non aver sottoscritto, per la elezione di cui trattasi, altra presentazione di candidatura ed a  
corredo della presente uniscono:

- a) numero ..... certificati, dei quali numero ..... collettivi, comprovanti la iscrizione dei  
presentatori nelle liste elettorali del Comune;
- b) dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di Sindaco firmata e autenticata;
- c) numero ..... dichiarazioni di accettazione di candidatura alla carica di Consigliere comunale firmate ed  
autentiche;
- d) numero ..... certificati attestanti che il candidato alla carica di Sindaco ed i candidati alla carica di  
Consigliere comunale, sono elettori in un Comune della Repubblica;
- e) la dichiarazione, sottoscritta dal Presidente o dal Segretario del partito o gruppo politico o dai Presidenti o Segretari  
regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi Presidenti o Segretari nazionali, ovvero  
da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da Notaio, attestante che le liste o le candidature  
sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso (<sup>1</sup>);
- f) il modello del contrassegno di lista, in triplice esemplare;
- g) copia del programma amministrativo da affiggere all'Albo Pretorio.

Per eventuali comunicazioni da parte della Commissione Elettorale Circondariale, i sottoscritti eleggono domicilio  
presso il Sig. .... dimorante  
in .....

....., addì .....

---

<sup>1</sup> Solo per i partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che  
siano costituiti in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso.

### FIRME DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono <sup>(2)</sup>....., con sede in .....

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dal T.U. n. 570/1960, e successive modificazioni, e dal D.Lgs. n. 267/2000, e secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati alla Commissione elettorale circondariale, presso la quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e ss. del D.Lgs. n. 196/2003.

		1 - Cognome e Nome 2 - Luogo e data di nascita 3 - Documento di identificazione	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	FIRMA
1	1			
	2			
	3			
2	1			
	2			
	3			
3	1			
	2			
	3			
4	1			
	2			
	3			
5	1			
	2			
	3			
6	1			
	2			
	3			
7	1			
	2			
	3			
8	1			
	2			
	3			
9	1			
	2			
	3			
10	1			
	2			
	3			
11	1			
	2			
	3			
12	1			
	2			
	3			
13	1			
	2			
	3			
14	1			
	2			
	3			
15	1			
	2			
	3			
16	1			
	2			
	3			

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli artt. 23 e 26 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

<sup>2</sup> Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione.



**FIRME DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA**

	1 - Cognome e Nome 2 - Luogo e data di nascita 3 - Documento di identificazione	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	FIRMA
17	1		
	2		
	3		
18	1		
	2		
	3		
19	1		
	2		
	3		
20	1		
	2		
	3		
21	1		
	2		
	3		
22	1		
	2		
	3		
23	1		
	2		
	3		
24	1		
	2		
	3		
25	1		
	2		
	3		
26	1		
	2		
	3		
27	1		
	2		
	3		
28	1		
	2		
	3		
29	1		
	2		
	3		
30	1		
	2		
	3		

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli artt. 23 e 26 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

**Autenticazione delle firme dei sottoscrittori**

*A norma dell'art. 21 del D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445, certifico vere ed autentiche le firme apposte in mia presenza, dei n. .... elettori sopra indicati, da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.*

..... li .....

Il .....

.....  
(Firma per esteso e qualifica del pubblico ufficiale che autentica)

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA  
ALLA CARICA DI SINDACO  
PER I COMUNI SINO A 15.000 ABITANTI**

(art. 28 del Testo Unico 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni)

Il sottoscritto (<sup>3</sup>) \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ dichiara di  
accettare la candidatura alla carica di Sindaco del Comune di \_\_\_\_\_ per l'elezione  
diretta del Sindaco e del Consiglio comunale, che si svolgerà domenica \_\_\_\_\_, nella  
lista recante il contrassegno:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Il sottoscritto dichiara, altresì, di non aver accettato la candidatura in altro Comune ai sensi dell'art.56 del D.Lgs. n. 267/2000 e di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'art. 58 del D.Lgs. n. 267/2000.

\_\_\_\_\_ addì \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Domicilio \_\_\_\_\_

---

---

**AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO**  
ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445

Io sottoscritto attesto che la firma del Sig. \_\_\_\_\_ da  
me identificato mediante \_\_\_\_\_ è  
stata apposta in mia presenza ed è quindi autentica.

Il \_\_\_\_\_ (<sup>4</sup>)

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

<sup>3</sup> Indicare cognome, nome, luogo di nascita; per le donne coniugate o vedove può essere aggiunto anche il cognome del marito.

<sup>4</sup> Sono competenti ad eseguire le autenticazioni: notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello dei tribunali e delle sezioni staccate dei tribunali (ex preture), i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle provincie, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali, i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia ed i consiglieri provinciali e comunali che comunichino la propria disponibilità.

# DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

(artt. 28 e 32 del Testo Unico 16 maggio 1960, n. 570, successive modificazioni  
ed artt. 71 e 73 del D.Lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto <sup>(5)</sup> \_\_\_\_\_  
cognome nome

\_\_\_\_\_ luogo e data di nascita

## DICHIARA

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere comunale nella lista recante il contrassegno:

\_\_\_\_\_

per l'elezione diretta del Sindaco e di n. \_\_\_\_\_ Consiglieri per il Comune di \_\_\_\_\_

che si svolgerà \_\_\_\_\_

All'uopo dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 58 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di non avere accettato la candidatura per altre liste per la elezione del Consiglio comunale, né di essersi presentato candidato in altri Comuni, oltre che in quello di <sup>(6)</sup>

\_\_\_\_\_

né di essere già stato eletto Consigliere in altro Comune.

\_\_\_\_\_, addì \_\_\_\_\_

(Firma) \_\_\_\_\_ <sup>(7)</sup>

(Domicilio) \_\_\_\_\_

## AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO

ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445

Io sottoscritto attesto che la firma di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

da me identificato mediante \_\_\_\_\_ è stata apposta in mia presenza ed è quindi autentica.

Il \_\_\_\_\_ <sup>(8)</sup>

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

<sup>5</sup> Per le donne coniugate o vedove può essere aggiunto anche il cognome del marito.

<sup>6</sup> Nel caso che l'interessato si sia presentato quale candidato in un altro Comune e che le elezioni avvengano nello stesso giorno (artt. 56 e 57 del D.Lgs. n. 267/2000).

<sup>7</sup> La firma deve essere autenticata - vedi nota 4 -

<sup>8</sup> Sono competenti ad eseguire le autenticazioni: notaio, giudice di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello dei tribunali e delle sezioni staccate dei tribunali (ex preture), i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle provincie, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali, i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia ed i consiglieri provinciali e comunali che comunichino la propria disponibilità.

